

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 23 febbraio 2026

**OGGETTO: CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE FIP LOMBARDIA
SENTENZA N. 13 2025/2026 RELATIVA AL RICORSO N. 13**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale FIP Lombardia così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Federica Ongaro (Vicepresidente) – Avv. Sebastiano Campisi (Membro)

Relativamente al reclamo presentato da **A.S.D. New Basket Pisogne** (cod. FIP052642) avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale n. 829 di 1° grado nel C.U. n. 2780 del 09.02.2026 relativo alla Gara n. 2010 del 08.02.2026 – Serie C n. 31 Nord-Est D, con il quale è stata disposta la squalifica del tesserato **MATTEO SAMUELE MAZZOLI** per 3 gare “per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso e per comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 32,3 RG. art. 36 RG. art. 33,1/1a RG. art. 33,1/1c RG]” oltre che comminata “ammenda di Euro 500.00 per tentativo di invasione del campo di gioco, commesso da più persone [art. 29,2BRG]”.

La A.S.D. New Basket Pisogne, con reclamo inoltrato in data 13 febbraio 2026 deduceva:

- l'erroneità della qualificazione operata dal Giudice Sportivo in ordine alla condotta riferibile al tesserato. Mazzoli, posto che quest'ultimo, allontanato dal campo di gioco per proteste a fronte della somma di due falli tecnici e non per espulsione diretta, usciva subito dal campo senza tenere atteggiamenti minacciosi o intimidatori nei confronti degli arbitri, allegando a conforto del reclamo video registrazione dell'episodio.
- insussistenza del tentativo di invasione di campo sia durante la gara sia al termine, precisando che i due varchi di ingresso al campo erano presidiati da un lato dal “team ambulanza” dall'altro dal Presidente Fabrizio Contessi, posizionatosi davanti al cancelletto (parzialmente mancante a causa di una rottura ed in attesa di riparazione da parte della competente Amministrazione Comunale, già sollecitata) impedendo a chiunque il passaggio. Impedimento che in realtà non è servito perché nessuno ha tentato di raggiungere il campo.

In data 17 febbraio 2026 si teneva l'udienza di discussione del reclamo cui partecipava, in rappresentanza della A.S.D. New Basket Pisogne, il Presidente Sig. Contessi, il Vicepresidente Sig. Spatti nonché l'allenatore Sig. Mazzoli.

Il Presidente, quanto all'ammenda di € 500,00 comminata dal Giudice Sportivo per il tentativo di invasione di campo, si riportava alle difese già dedotte nel reclamo, rinnovando di avere personalmente presidiato uno dei varchi di accesso, stante il malfunzionamento del cancelletto ivi posizionato, lasciando, invece all'allenatore Mazzoli di meglio precisare quanto verificatosi nel momento di abbandono del campo di gioco a seguito dell'allontanamento scaturito dalla somma dei due falli tecnici per proteste. Il Mazzoli, in particolare, riferiva di avere attraversato trasversalmente il campo da gioco in quanto percorso più breve per raggiungere gli spogliatoi e, passando davanti all'arbitro, di avere utilizzato parole probabilmente non educate e recriminatorie ma non assolutamente intimidatorie e/o minacciose e soltanto in risposta a quelle che l'arbitro avrebbe usato nei suoi confronti per invitarlo a lasciare il campo da gioco.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questa Corte, in applicazione del disposto dell'art. 83 RG, e senza entrare nel merito della sussistenza o meno della piena garanzia tecnica e documentale che la norma richiede per l'ammissibilità delle prove videografiche, ritiene di non acquisire gli elementi videografici versati in atti dalla reclamante in quanto non ricorrente, nel caso di specie, nessuna delle circostanze che potrebbero autorizzarne l'utilizzo ai fini del decidere.

1) Sul primo motivo di reclamo avverso la sanzione inflitta al Sig. Matteo Samuele Mazzoli.

Visionati il referto arbitrale e i relativi allegati descrittivi la condotta del tesserato Mazzoli, lette le difese di parte reclamante e preso atto delle dichiarazioni rese in sede di udienza dal Presidente della A.S.D e dall'allenatore, la Corte ritiene di dover riqualificare l'illecito del tesserato Mazzoli (per il quale il Giudice sportivo ha disposto *"la squalifica per 3 gare per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso e per comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 32,3 RG, art. 36 RG, art. 33,1/1a RG, art. 33,1/1c RG]*, riducendone la squalifica a n. 2 (due) gare ai sensi dell'art. 32,1cR.G. (*Proteste di tesserati iscritti a referto (1) Le proteste di tesserati iscritti a referto avverso le decisioni arbitrali saranno sanzionate, nel corso di ciascun anno sportivo: a) ...omissis; b) ...omissis; c) con la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni 7 per ogni ulteriore violazione*" e ai sensi dell'art.33,1/1b RG (*Comportamenti di tesserati iscritti a referto – I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito: 1) Comportamento ...omissis...(b) offensivo, squalifica per almeno una gara o inibizione per almeno giorni quindici*).

In particolare, questa Corte, alla luce delle risultanze in udienza, ritiene che non sia ravvisabile a carico del tesserato la fattispecie contemplata e regolamentata dall'art. 36 RG, in quanto è risultato inequivoco come lo stesso, a seguito dell'espulsione, si sia immediatamente avviato verso l'uscita del campo senza ritardare e percorrendo verosimilmente la via più breve, individuata in quella trasversale dalla panchina verso il varco di uscita, passando dal centro del campo davanti all'arbitro ivi posizionato in quel momento.

Appare pertanto destituita di fondamento la contestazione ed applicazione dell'art. 36 RG.

Allo stesso modo questa Corte ritiene di dover dare una lettura unitaria alle condotte, sicuramente illegittime e disciplinarmente rilevanti, poste in essere dal tesserato Mazzoli.

È emerso in modo chiaro dai racconti e dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti che il Mazzoli durante l'uscita dal campo di gioco abbia proferito parole all'arbitro dal tenore letterale *"Vaffanculo non ti devi permettere"* e che, pertanto, via sia stato sicuramente un comportamento irrispettoso e offensivo ma non tale da essere inquadrabile come minaccioso o intimidatorio.

La Corte, in passato, ha già avuto modo di affermare che deve essere sanzionato ex art. 33, 1/1b del Regolamento di Giustizia il tesserato che abbia offeso uno degli arbitri rivolgendogli la frase *"vaffanculo"*. –(cfr. C.U. n. 768 del 12 febbraio 2018 C.S.A. n. 11; C.U. n. 798 del 22 febbraio 2018 C.S.A. n. 13) e che ai fini dell'inquadramento di una condotta come minacciosa o intimidatoria sanzionabile ai sensi dell'art. 33, 1/1c del Regolamento di Giustizia occorre che le minacce rivolte siano chiare ed inequivocabili (cfr. - C.U. n. 1136 del 9 maggio 2017 C.S.A. n. 14 per cui *"Le frasi "ti ammazzo" e "ti aspetto fuori" non sono semplicemente irrispettose od offensive, ma unicamente intimidatorie e pertanto sanzionabili ex art. 33,1/1c del Regolamento di Giustizia."* ed anche C.U. n. 870 del 21 febbraio 2017 C.S.A. n. 9 secondo cui *"Vanno sanzionate ai sensi dell'art. 33, 1/1c del Regolamento di Giustizia le minacce rivolte all'arbitro dall'allenatore "se quest'anno retrocedo, ti vengo a cercare e poi vediamo"*).

Minacce e intimidazioni che non si ritengono emergenti dalle parole offensive che lo stesso Mazzoli ha riconosciuto in sede di udienza di avere pronunciato, seppur, dal suo punto, quale risposta ad un atteggiamento parimenti offensivo percepito al momento dell'allontanamento dal campo di gioco nelle parole a lui rivoltegli dall'arbitro.

Si ritiene, quindi, corretto e rispondente a quanto effettivamente occorso nel caso di specie rideterminare l'illecito nelle fattispecie disciplinate dall'art. 32,1/c RG (proteste) e dall'art. 33,1/1b RG (comportamento offensivo e irrispettoso) essendo sicuramente ravvisabili nei fatti e nelle parole proferite dal tesserato, un intento di protesta e di offesa irrispettosa.

A quanto sopra si aggiunga che, con la presente pronuncia, il Collegio, uniformandosi all'orientamento di codesta Corte, ritiene doveroso richiamare ancora una volta i principi enunciati da autorevole giurisprudenza sportiva in merito all'importante ruolo educativo e di esempio che i tecnici ricoprono contestualmente alle mere competenze didattiche; questi ultimi, in particolare, devono mettere in pratica comportamenti ed atteggiamenti che siano espressione ed esempio dei fondamentali principi e valori dello sport, quali: il rispetto, la lealtà e la correttezza verso gli altri tesserati (cfr. CFA FIGC S.U. – n. 92/2024-2025).

La valutazione complessiva di tutte le circostanze e di tutti gli elementi summenzionati, tra i quali il pieno e consapevole riconoscimento del tesserato di aver posto in essere una condotta illegittima e come tale

disciplinariamente censurabile, ridetermina l'applicazione della sanzione disponendo la squalifica del tesserato Sig. Mazzoli per n. 2 gare.

2) Sul secondo motivo di reclamo avverso l'ammenda di € 500,00 per tentativo di invasione di campo da parte di più persone.

La Corte, tenuto conto di quanto al referto arbitrale nel quale, in particolare, non viene indicata alcuna violazione ai sensi dell'art. 29 RG per invasione di campo o di tentativo, oltre che di quanto riportato nel relativo allegato integrativo al referto nel quale viene fatto riferimento ad alcuni tifosi che si sarebbero sporti verso il campo, aprendo il cancelletto non rispettando la delimitazione, valutate le dichiarazioni rese in udienza dal Presidente della A.S.D. New Basket Pisogne in merito alla rottura del varco delimitante il campo di gioco, ritiene non sussistente, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 29 2/b RG.

Occorre premettere, in via preliminare, che secondo l'orientamento di questa Corte per potersi concretizzare la fattispecie dell'invasione di campo appare necessario che venga, inequivocabilmente, oltrepassata la linea delimitante il campo, con effettivo ingresso all'interno del rettangolo di gioco con turbamento del regolare svolgimento della gara (in tal senso C.U. n. 21 del 14 luglio 2017 C.S.A. n. 1), non rilevando, ai fini della predetta fattispecie, l'eventuale presenza di bambini o tifosi a bordo campo o nell'area di ingresso verso gli spogliatoi (cfr. C.U. n. 616 del 20 aprile 2023 C.S.A. n. 11).

Premesso quanto sopra, quanto all'ipotesi del tentativo di invasione di campo, appare pacifico, anche in considerazione dei principi di diritto in materia, che la stessa possa considerarsi ravvisabile quando il comportamento supera la fase meramente preparatoria e manifesta in modo inequivocabile la volontà di invadere il campo da gioco e che siano, quindi, posti in essere atti idonei e non equivoci diretti a superare le recinzioni o le separazioni dell'impianto sportivo, o a fare ingresso sul terreno di gioco, senza tuttavia riuscirci concretamente. Circostante non ravvisate dalla Corte nel caso in esame con conseguente revoca dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla A.S.D. New Basket Pisogne.

P.Q.M.

A parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale n. 829 di 1° grado nel C.U. n. 2780 del 09.02.2026 relativo alla Gara n. 2010 del 08.02.2026 – Serie C n. 31 Nord-Est D, riduce la squalifica del tesserato MATTEO SAMUELE MAZZOLI (Allenatore ASD New Basket PISOGNE) a n. 2 (due) gare. Revoca la sanzione dell'ammenda di € 500,00= alla Società ASD New Basket PISOGNE per tentativo di invasione del campo di gioco, commesso da più persone.

Conferma gli ulteriori provvedimenti del Giudice Sportivo di cui al predetto Comunicato Ufficiale.

Dispone l'incameramento del 50 % (cinquanta) del contributo per le spese di giustizia.

Così deciso in Milano, li 23 febbraio 2026.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.